

*** Ricorso per cassazione ***

**(1)
LE SENTENZE
IMPUGNABILI E I
MOTIVI DI RICORSO**

Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione: 1) per motivi attinenti alla giurisdizione; 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza; 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro; 4) per nullità della sentenza o del procedimento; 5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tale caso l'impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ.

Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.

**(2)
IL CONTENUTO DEL
RICORSO**

Il ricorso deve contenere, a pena d'inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti; 2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata; 3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa; 4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall'articolo 366-*bis* cod. proc. civ. (**norma, questa, abrogata dalla riforma del 2009**); (continua)

**SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
RICORSO PER CASSAZIONE
PER**

TIZIO, elettivamente domiciliato in Roma, alla via _____ presso lo studio legale dell'Avv. _____, che lo rappresenta e difende in forza di mandato a margine del presente atto.

RICORRENTE

CONTRO

CAIO (*oppure*) la società X, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in _____, Piazza _____, _____, elettivamente domiciliato/a in Roma, alla via _____ presso lo studio legale dell'Avv. _____

RESISTENTE

PER LA CASSAZIONE

del provvedimento emesso dal _____ di _____, il _____, e notificato al ricorrente __/__/____, **(1)**

PREMESSO

che, in data . __/__/____, **CAIO** (*oppure*) la società X, in persona del legale rappresentante *pro tempore* ha provveduto a _____ sostenendo che _____

**(ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI DELLA
CAUSA)**

Tutto ciò premesso **TIZIO**, come sopra rappresentato e difeso, propone ricorso per cassazione avverso il _____ emesso dal _____ di _____, il __/__/____, nell'ambito del procedimento R.G. _____ / _____, per i seguenti

MOTIVI (2)

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.
_____ DELLA _____**

_____;

**OMESSA ED INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE SU
UN FATTO CONTROVERSO E DECISIVO PER IL
GIUDIZIO:**

_____;

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI
ARTT. _____ E _____ - NULLITÀ
DELL'IMPUGNATO PROVVEDIMENTO: _____**

_____;

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.
_____ COD. PROC. CIV. - NULLITÀ DEL
PROCEDIMENTO E DELL'IMPUGNATO
PROVVEDIMENTO. (3).

Per i motivi sopra illustrati, il Sig. _____, *ut supra*
rappresentato e difeso,

CHIEDE

che la Corte Suprema cassi l'impugnato provvedimento, con
condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio.

Si depositano:

- 1) fascicolo di parte del precedente grado di giudizio;
- 2) copia autentica del provvedimento impugnato;
- 3) tre copie in carta libera del ricorso e del provvedimento
impugnato;
- 4) copia della richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio
alla Corte di cassazione;
- 5) _____

DICHIARA

di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e le
notificazioni tra i difensori di cui agli artt. 372 e 390 cod. proc.
civ. al seguente numero di fax: _____ [indirizzo di posta
elettronica: . _____ @_____.it nel rispetto della normativa
anche regolamentare vigente] e che, ai sensi del d.P.R.
30.5.2002, n. 115 e ss. mod., che _____

Roma, lì _____

Avv. _____

5) l'indicazione della procura, se
conferita con atto separato e, nel
caso di ammissione al gratuito
patrocinio, del relativo decreto; 6)
la specifica indicazione degli atti
processuali, dei documenti e dei
contratti o ac cordi collettivi sui
quali il ricorso si fonda.

(3)
**IL FILTRO IN
CASSAZIONE**

La **legge di riforma del 2009** ha
introdotto nel codice di procedura
civile un nuovo articolo (360-*bis*
cod. proc. civ.), che prevede il c.d.
filtro in Cassazione, ossia un esame
preliminare di ammissibilità dei
ricorsi.

Il ricorso è dunque inammissibile:

1) quando il provvedimento
impugnato ha deciso le questioni di
diritto in modo conforme alla
giurisprudenza della Corte e
l'esame dei motivi non offre
elementi per confermare o mutare
l'orientamento della stessa;

2) quando è manifestamente
infondata la censura relativa alla
violazione dei principi regolatori
del giusto processo.

La norma dispone che il ricorso è
inammissibile:

1) quando il provvedimento
impugnato ha deciso le questioni di
diritto in modo conforme alla
giurisprudenza della Corte e
l'esame dei motivi non offre
elementi per confermare o mutare
l'orientamento della stessa;

2) quando è manifestamente
infondata la censura relativa alla
violazione dei principi regolatori
del giusto processo.